

DELIBERA N. 249 /11/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ MULTIMEDIA SAN PAOLO S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA
OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELENova) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 37,
COMMA 4, D.LGS. N. 177/05**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia con nota (prot. n. 0037458) pervenuta in data 20 luglio 2011 ha proposto a questa Autorità *"la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in esame"* nei confronti della società Multimedia San Paolo S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenova per l'avvenuto accertamento, in data 4 aprile 2011, della violazione dell' art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010;

VISTO l'atto – cont. n. 12/11 – in data 10 maggio 2011 e notificato in data 13 maggio 2011, alla società indicata in oggetto, che ha contestato, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05; in particolare, il predetto Comitato ha precisato che *“l'emittente televisiva locale TELENOVA ha interrotto con messa in onda di spot pubblicitari ... il giorno 13/11 il Telegiornale trasmesso nella fascia oraria 19.15.40 — 19.42.49 (la durata è inferiore a 30 minuti),- il giorno 13/11 il TG prime time (di durata inferiore a 30 minuti) alle ore 19.38.32 e alle ore 19.41.07; - i giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre il TG prime time (di durata inferiore ai 30 minuti) rispettivamente alle ore 19.39.43, alle ore 19.40.16, alle ore 19.40.57, alle ore 19.39.17, alle ore 19.28.53, alle ore 19.39.41, alle ore 19.39.43, alle ore 19.41.06”*;

RILEVATO che dalla documentazione trasmessa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, non risulta che la predetta società abbia esperito l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame, né che sia stata ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, nella riunione del 29 giugno 2011, a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione”* relativamente alle giornate di programmazione televisiva del 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, *“la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Multimedia San Paolo S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenova nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia stante la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale durante la trasmissione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) per la singola violazione moltiplicata per n. 10 episodi rilevati per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Multimedia San paolo S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telenova con sede in Milano, alla via Guglielmo Silva n. 36 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 249/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 249/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola